



OGGETTO: Circolare 12.2025

Seregno, 15 marzo 2025

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS 2025

Si riporta la sintesi dei principali contributi INPS dovuti per l'anno 2025.

GESTIONE SEPARATA

Nel 2025, per i soggetti iscritti alla **Gestione Separata**, l'aliquota contributiva è del 33,72% per i **soggetti non titolari di partita IVA** (35,03% con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL), mentre è al 24,00% per soggetti titolari di pensione o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Per i titolari di partita Iva, l'aliquota è al 26,07% per i contributi gestione separata da parte dei lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale. Ridotta al 24,00% per soggetti titolari di pensione o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Il **minimale** di reddito per il 2025, valido per l'accredito dei contributi, è pari ad € 18.555,00.

Di conseguenza:

- per gli iscritti collaboratori con calcolo contribuzione al 35,03% con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL¹: accredito intero anno con un contributo annuale di € 6.499,82 (di cui € 6.123,15 ai fini pensionistici).
- per gli iscritti collaboratori con calcolo contribuzione al 33,72% senza contribuzione DIS-COLL²: accredito intero anno con un contributo annuale di € 6.256,75 (di cui € 6.123,15 ai fini pensionistici).
- per gli iscritti con calcolo contribuzione al 24,00%: accredito intero anno con un contributo annuo di € 4.453,20.
- per gli iscritti titolari di partita Iva con calcolo contribuzione al 26,07%: accredito intero anno con un contributo annuale di € 4.837,29 (di cui € 4.638,75 ai fini pensionistici);

Per l'anno 2025 il **massimale** di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 120.607,00.

GESTIONE SEPARATA – Sport dilettantistico

Nel 2025, per i collaboratori e professionisti del lavoro sportivo ³, la contribuzione a titolo di gestione separata si applica sul compenso, al netto della franchigia di 5.000 euro annui, e deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo con le seguenti aliquote:

- Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria. 26,07% (25%+1,07%)
- Soggetti coperti da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta. 24%

¹ Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti (art. 50, co 1, lett. c-bis); rapporti di co.co.co; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

² Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da collaborazioni occasionali.

³ D. Lgs. n. 36/2021 art. 35



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ARTIGIANI COMMERCianti

Per **artigiani e commercianti** il reddito minimale per l'anno 2025 è di € 18.555,00 e quello massimale a € 92.413,00⁽⁴⁾. Di conseguenza i **contributi sul massimale** per gli artigiani saranno di € 22.548,47 e per i commercianti di € 22.992,35.

Nel 2025 il **contributo minimale annuo** per gli artigiani sarà di € 4.460,64 e per i commercianti di € 4.549,70. Gli importi sono comprensivi del **contributo maternità** di euro 7,44 annuale.

Continuano ad applicarsi le riduzioni del 50% dei contributi dovuti per artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati INPS.

Si ricorda che l'INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta poiché le medesime informazioni potranno essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta nel Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24".

Regime contributivo agevolato L. 190/2014 come modificata dalla Legge 208/2015

Il regime previdenziale agevolato risulta vigente anche per il 2025.

Artigiani e commercianti forfettari, possono beneficiare di uno sconto contributivo sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale reddituale sia su quella dovuta oltre il minimale. La riduzione è del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria. Nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Entro il 28 febbraio deve essere inviata all'Inps la richiesta telematica per aderire al regime contributivo agevolato riservato ai contribuenti in regime forfettario.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2025, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

La Legge di Bilancio 2025⁵ prevede una riduzione del 50% sui contributi per i primi tre anni per chi si iscrive per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti nel 2025.

⁴ Per lavoratori con anzianità contributiva al 31-12-1995

⁵ Legge 207/2024 art. 1, c. 186



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Ecco in sintesi le principali variazioni intervenute:

SOGGETTI INTERESSATI	CARICO CONTRIBUTIVO 2025
Artigiani	- 24,00% fino a 55.448 euro - 25,00% da 55.448 a 92.413 euro (*)
Commercianti	- 24,48% fino a 55.448 euro - 25,48% da 55.448 a 92.413 euro (*)
Liberi Professionisti non assicurati	- 26,07% entro il massimale di 120.607 euro
Liberi professionisti, Associati, Parasubordinati già assicurati o pensionati	- 24,00% entro il massimale di 120.607 euro
Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati	- 33,72% entro il massimale di 120.607 euro
Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati	- 35,03% entro il massimale di 120.607 euro Con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (**)

(*) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2025 è pari a € 120.607, non frazionabile in ragione mensile
Contributo max artigiani € 29.597,27.
Contributo max commercianti € 30.176.18.

(**) Con l'introduzione dell'art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi) sono state modificate le aliquote contributive con riferimento all'indennità di disoccupazione mensile, (DIS-COLL), in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto**, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ne consegue che per i collaboratori, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 1,31 per cento. (0,51 per i liberi professionisti).

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

Gestione separata – Circolare INPS n. 27 del 30-01-2025

Artigiani commercianti - Circolare INPS n. 38 del 7-02-2025